



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 8 NOVEMBRE 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di S.A. SOCIETA' COOPERATIVA, al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.

Sono presenti:

- per la , S.A. SOCIETA' COOPERATIVA, Antonio Zanon con delega
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas
- per la UIL TRASPORTI Naz.le Marco Demurtas con delega
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI VENETO ed EMILIA ROMAGNA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- La S.A. SOCIETA' COOPERATIVA (d'ora in poi Società), con sede legale a Treviso, con un organico complessivo di 205 dipendenti, dislocati in varie sedi operative, applica il contratto collettivo multi servizi e non usufruisce degli ammortizzatori sociali a regime
- con nota del 11/10/12 (prot. n.23903 ) la Società ha richiesto un incontro presso questo Ministero e, pertanto, il Ministero, con nota del 2/11/12 (Prot. 23904) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna.
- L'azienda dichiara, in accordo con le OO.SS che a causa della sospensione dell'attività presso alcuni appalti, deve ricorrere alla CIG in deroga per n. 102 lavoratori, occupati nelle

sedi operative come di seguito specificato, nella prospettiva concreta di ripresa dell'attività negli appalti stessi, nel breve-medio termine.

## VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

## CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

## TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 15/10/12 e fino al 31/12/12 con riguardo ad un numero massimo di **102 lavoratori su una platea complessiva di n. 205 lavoratori**, che operano nelle unità produttive come di seguito specificato:
  - Sedi in **Regione Veneto**, numero di lavoratori coinvolti n. **72** su una platea di. 107 unità totali:
    - Sede di BASSANO DEL GRAPPA (VI) numero di lavoratori coinvolti n. 39 su n. 45 totali;
    - Sede di CARMIGNANO DI BRENTA (PD) numero di lavoratori coinvolti n. 11 su n.24 totali;
    - Sede di CORNUDA (TV) numero di lavoratori coinvolti n. 04 su n.04 totali;
    - Sede di CROCETTA DEL MONTELLO (TV) numero di lavoratori coinvolti n. 08 su n.09 totali;
    - Sede di RONCADE LOC.BIANCADE (TV) numero di lavoratori coinvolti n. 05 su n. 10 totali;
    - Sede di TREVISO numero di lavoratori coinvolti n. 05 su n.15 totali.
    -
  - Sedi in **Regione Emilia Romagna**, numero di lavoratori coinvolti n. **30** su n. 51 unità totali:
    - Sede di MONTE COLOMBO (RN) numero di lavoratori coinvolti n. 07 su n.19 totali;
    - Sede di ROLO (RE) numero di lavoratori coinvolti n. 08 su n.09 totali;
    - Sede di SAN MARTINO IN RIO (RE) numero di lavoratori coinvolti n. 15 su n. 23 totali.

**Le sedi non interessate alla Cassa Integrazione in deroga risultano essere 4 con un organico di n. 47 dipendenti e sono le seguenti:**

- BENTIVOGLIO (BO);
  - VILLORBA (TV);
  - PONTE DI PIAVE, LEVADA (TV);
  - SILEA (TV).
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIG a zero ore senza rotazione**, a fronte della totale infungibilità delle mansioni.
  3. Le sedi non interessate dalla Cig, non hanno subito un calo dell'attività e pertanto non viene richiesto l'uso dell'ammortizzatore sociale.
  4. La Società dichiara di farsi carico di un programma per la formazione e riqualificazione dei lavoratori in CIG.
  5. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
  6. Le parti concordano di incontrarsi su richiesta di una delle stesse.
  7. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
  8. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
  9. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
  10. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**S.A. SOCIETA' COOPERATIVA**

**LE OO.SS**

**ITALIA LAVORO**